

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-2034 del 09/04/2024                |
| Oggetto                     | 9^ MNS AIA - Gaser Bologna srl - ATTO DI DETERMINA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-2124 del 09/04/2024               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna   |
| Dirigente adottante         | PAOLA CAVAZZI                                      |

Questo giorno nove APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n. 10010/2024

**Oggetto: D.Lgs. n. 152/06<sup>1</sup>- L.R. n. 09/15<sup>2</sup> - Azienda Gaser Bologna s.r.l. - 9<sup>a</sup> Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'installazione IPPC di trattamento superficiale di metalli (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), in via Minghetti n. 16/A.**

### **LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Premesso che all'Azienda Gaser Bologna s.r.l., avente sede legale in Comune di Rozzano (MI) in Via Po n. 27, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'attività IPPC di trattamento superficiale di metalli (di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), svolta presso l'impianto situato in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), in via Minghetti n. 16/A;

Vista l'istanza<sup>4</sup> del 23/02/2024, presentata dell'Azienda Gaser Bologna s.r.l. sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup>, con la quale si richiede **Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup>** rilasciata all'installazione IPPC in oggetto, per la realizzazione dei seguenti interventi:

1. modifiche al layout della linea produttiva detta "linea Nichel";
2. modifiche al layout dell'area adibita a deposito temporaneo dei rifiuti;
3. installazione di un demineralizzatore sulla linea produttiva detta "linea ossidazione";

#### Dato atto che:

- in data 21/02/2024 il Gestore dell'installazione ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la Modifica non Sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 27/02/2024, ha avviato<sup>6</sup> il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 21/04 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in data 04/03/2024 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione<sup>7</sup> del procedimento amministrativo in oggetto; successivamente il Gestore, in data 07/03/2024, ha trasmesso<sup>8</sup> la documentazione integrativa richiesta entro i termini stabiliti;

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 128/2010 e dal D.Lgs. n. 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. n. 21/04;

<sup>3</sup> Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n. 87 del 02/01/2014, successivamente modificato e integrato con atto P.G. n. 82640 del 25/06/2015 e con atti di ARPAE DET-AMB-2017-3914 del 24/07/2017, DET-AMB-2017-5193 del 28/09/2017, DET-AMB-2019-1795 del 09/04/2019, DET-AMB-2019-4724 del 15/10/2019, DET-AMB-2020-4062 del 01/09/2020, DET-AMB-2022-616 del 10/02/2022 e DET-AMB-2022-5953 del 18/11/2022;

<sup>4</sup> Assunta agli atti con PG/2024/36982 del 26/02/2024;

<sup>5</sup> Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 5249 del 20/04/2012;

<sup>6</sup> Nota agli atti con PG/2024/38435 del 27/02/2024;

<sup>7</sup> Nota agli atti con PG/2024/42342 del 04/03/2024;

<sup>8</sup> Nota agli atti con PG/2024/46505 del 11/03/2024;

**Con l'intervento di cui al punto 1),** la vasca 12 e la vasca 18 della "linea Nichel", allo stato attuale utilizzate rispettivamente per il lavaggio cloridrico e il decapaggio acido, verrebbero destinate alla sgrassatura chimica (trattamento già autorizzato e in uso) e al lavaggio statico. Si prevede inoltre il collegamento della vasca 18 con l'impianto di depurazione esistente e l'esclusione della vasca 12 dai sistemi di collegamento con l'impianto stesso; mantenendosi invariati i flussi idrici in ingresso alle vasche di lavaggio, le portate di acque reflue da trattare non subiranno alcuna variazione. In merito alle emissioni in atmosfera, l'intervento comporta l'attivazione di una cappa, già presente e autorizzata, sulla vasca 12 e la disattivazione della cappa presente sulla vasca 18; non essendoci un aumento della superficie aspirata delle vasche di trattamento non sussisteranno variazioni alla portata aspirata e convogliata all'emissione E1.

**Con l'intervento di cui al punto 2),** il Gestore chiede la possibilità di introdurre nell'area adibita a deposito temporaneo due nuove tipologie di rifiuti e, precisamente:

- il rifiuto identificato con CER 15 01 03, corrispondente agli imballaggi in legno (bancali) impiegati dai fornitori per la spedizione delle materie prime, che verrà depositato all'interno del piazzale;
- il rifiuto identificato con CER 17 02 04\* (Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati) derivante manutenzione straordinaria delle linee produttive; per il deposito temporaneo si prevede di implementare l'area esistente, già individuata e autorizzata per gli altri rifiuti pericolosi, aggiungendovi un bacino di contenimento; tale area è coperta da un'apposita tettoia e non è soggetta a dilavamento delle acque meteoriche.

**Con l'intervento di cui al punto 3),** il Gestore chiede di installare un demineralizzatore sulla linea di ossidazione, funzionante mediante resine a scambio ionico, allo scopo di ridurre la quantità di ioni disciolti nell'acqua di rete impiegata nel processo produttivo. Il dispositivo, in condizioni di normale esercizio, opera secondo un ciclo chiuso senza interagire con l'impianto di depurazione e senza incrementare i consumi di materie prime e la produzione di rifiuti. La produzione di acque reflue, destinate all'impianto di depurazione, si limita alle attività di rigenerazione delle resine, lavaggio e controlavaggio, da svolgersi saltuariamente.

Valutato che gli interventi proposti dal Gestore non debbano essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.<sup>9</sup> e della L.R. 4/18;

Considerato che, rispetto allo scenario autorizzato, le modifiche proposte non determinano:

- aumenti rilevanti dei consumi idrici, energetici, di combustibili e di materie prime;
- aumento del volume complessivo delle vasche di trattamento;
- variazioni dell'impatto sulla componente acustica dovuti all'introduzione di nuove sorgenti o all'aumento del livello di pressione sonora di quelle esistenti;
- variazioni degli impatti sulle componenti atmosfera e acque superficiali dovuti all'introduzione di nuove emissioni, nuovi scarichi o all'aumento dei relativi flussi rispetto allo stato autorizzato;
- un incremento del rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee;
- variazioni del posizionamento dell'installazione in materia<sup>10</sup> di rischio da incidente rilevante;

<sup>9</sup> Come modificato dal D.Lgs. n. 104/17;

<sup>10</sup> D.Lgs. n. 105/15 e ss.mm.ii., recante attuazione della Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04/07/2012 (cd. "Seveso III") relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Valutato necessario procedere alla Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> rilasciata all'Azienda Gaser Bologna s.r.l. per l'attività IPPC svolta presso l'installazione in oggetto;

Vista la L.R. n. 13/15 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

### Determina

1. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa all'Azienda Gaser Bologna s.r.l., per l'attività IPPC di trattamento superficiale di metalli svolta presso l'impianto situato in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), in via Minghetti n. 16/A, stabilendo quanto segue:

- al paragrafo **C.2 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO**, la descrizione della Linea M2 - impianto manuale di nichelatura, è così sostituita:

*Linea M2 - impianto manuale di nichelatura: n. 27 vasche per un volume complessivo di 62,04 m<sup>3</sup>, con un volume di trattamento pari a 41,82 m<sup>3</sup>.*

| FASE DI TRATTAMENTO                                 | NUMERO VASCHE E DIMENSIONI  | VOLUME (geometrico) COMPLESSIVO |
|---|---|---------------------------------|
| Dewatering<br>(trattamento temporaneamente sospeso) | n. 1 vasca: 1,80 m <sup>3</sup>   | 1,80 m <sup>3</sup>             |
| <b>Sgrassatura</b>                                  | <b>n. 2 vasche: 2,10 m<sup>3</sup></b>  | <b>4,20 m<sup>3</sup></b>       |
| Sgrassatura elettrolitica (catodica)                | n. 1 vasca: 2,10 m <sup>3</sup>   | 2,10 m <sup>3</sup>             |
| Sgrassatura elettrolitica (anodica)                 | n. 1 vasca: 2,94 m <sup>3</sup>   | 2,94 m <sup>3</sup>             |
| Decapaggio  | n. 1 vasca: 2,10 m <sup>3</sup>   | 2,10 m <sup>3</sup>             |
| ACTANE (decapaggio per alluminio)                   | n. 1 vasca: 2,40 m <sup>3</sup>   | 2,40 m <sup>3</sup>             |
| Neutralizzazione                                    | n. 1 vasca: 2,40 m <sup>3</sup>   | 2,40 m <sup>3</sup>             |
| Snichelatura  | n. 1 vasca: 2,40 m <sup>3</sup>   | 2,40 m <sup>3</sup>             |
| Cementazione  | n. 1 vasca: 1,80 m <sup>3</sup>   | 1,80 m <sup>3</sup>             |
| Nichelatura   | n. 8 vasche da 2,46 m <sup>3</sup> ciascuna   | 19,68 m <sup>3</sup>            |
| <b>Lavaggio</b>                                     | <b>n. 6 vasche da 2,10 m<sup>3</sup> ciascuna;<br/>n. 1 vasca da 2,70 m<sup>3</sup></b> | <b>15,30 m<sup>3</sup></b>      |
| Totale  | 27 VASCHE   | 62,04 m <sup>3</sup>            |
| <b>Volume di trattamento</b>                        |   | <b>41,82 m<sup>3</sup></b>      |

*Vi sono, inoltre, due postazioni per il carico/scarico dei semilavorati, un forno di asciugatura servito da bruciatore a gas metano ed una vasca vuota da 2,1 m<sup>3</sup>.*

- il paragrafo **C.2.2 CICLO DI LAVORAZIONE DELLA NICHELATURA – LINEA M2** sia integrato come di seguito indicato:

*" Con il rilascio della 9<sup>a</sup> Modifica Non Sostanziale AIA viene autorizzato il cambio di destinazione d'uso di due vasche, precedentemente utilizzate per il lavaggio cloridrico e il decapaggio acido destinandole, rispettivamente, al trattamento di sgrassatura chimica e al lavaggio statico. Entrambe le fasi di lavoro si svolgono con modalità analoghe a quanto descritto nel presente paragrafo. "*

- **al paragrafo C.3.3 BILANCIO IDRICO (PRELIEVI E SCARICHI), nel punto relativo ai prelievi idrici, la seguente frase:**

*" La ditta come accorgimento, per limitare il consumo della risorsa idrica, ha installato a servizio della linea di nichelatura (linea M2), un impianto a resine a scambio ionico per il trattamento e il recupero delle acque di lavaggio post-nichelatura. "*

**sia sostituita come di seguito indicato:**

*" La ditta, come accorgimento per limitare il consumo della risorsa idrica, ha installato a servizio della linea di nichelatura (linea M2) un impianto a resine a scambio ionico per il trattamento e il recupero delle acque di lavaggio post-nichelatura. **Con il rilascio della 9^ Modifica Non Sostanziale AIA viene autorizzata l'installazione di un secondo demineralizzatore a servizio della linea di ossidazione anodica.**" ;*

- **il paragrafo C.3.5 RIFIUTI sia integrato come di seguito indicato:**

*" Con il rilascio della 9^ Modifica Non Sostanziale AIA si autorizzato lo stoccaggio delle seguenti ulteriori tipologie di rifiuti:*

- *CER 150103 (imballaggi in legno), costituito dai bancali impiegati dai fornitori per la spedizione delle materie prime, che verrà stoccato all'interno del piazzale;*
- *CER 170204\* (Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati), costituito da materiali derivanti dalle operazioni di manutenzione straordinaria sulle linee produttive; lo stoccaggio avverrà nell'area di deposito esistente, già autorizzata per gli altri rifiuti pericolosi, aggiungendovi un bacino di contenimento; tale area è coperta da tettoia e non è soggetta a dilavamento delle acque meteoriche."* ;

2. **che resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda Gaser Bologna s.r.l. con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC in oggetto rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n. 87 del 02/01/2014 e ss.mm.ii.;
3. **che contro il presente provvedimento** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali<sup>11</sup>

**Paola Cavazzi**  
*(lettera firmata digitalmente)*<sup>12</sup>

<sup>11</sup> D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021 poi prorogati con D.D.G. n. 100/2023 e D.D.G. n. 27/2024;

<sup>12</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**